



Città di Novi Ligure

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 25 luglio 2005, n. 44

Capitolo 1 - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Novi Ligure, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti Degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione Piemonte:
 - a) promuove la cura e la presenza degli animali nel proprio territorio;
 - b) riconosce a tutti gli animali diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche di ciascuna specie;
 - c) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Novi Ligure:
 - a) promuove e incoraggia interventi nel sistema educativo volti a inculcare il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
 - b) incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela di tutte le specie animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle stesse;
 - c) intende sensibilizzare i proprietari degli animali al rispetto delle esigenze e dei diritti della collettività;
 - d) può avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni Protezionistiche, Ambientaliste ed Animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Tutela degli animali

1. Il Comune di Novi Ligure, richiamandosi alle leggi vigenti e in particolare alla [L. 281/91](#):
 - a) esercita la tutela e la cura degli animali da affezione nonché di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale;
 - b) condanna e persegue a mezzo degli organi competenti i maltrattamenti, gli atti di crudeltà, l'abbandono ed ogni forma di violenza fisica e psicologica esercitata, nei confronti degli animali, adoperandosi altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche loro attribuite dalle leggi dello Stato.

Capitolo 2 - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto a mero scopo di compagnia, ove ciò non contrasti con le normative vigenti.

Art. 5 - Ambito di applicazione.

1. Le norme previste dai successivi articoli 7, 8 e 10 devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 4.

Art. 6- Esclusioni.

1. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria.
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Capitolo 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Detenzione di animali.

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
2. Gli animali di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dovranno essere sottoposti a visita medico-veterinaria ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli con carattere di continuità, secondo le esigenze della specie e della razza alla quale appartengono, per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso.
4. A tutti gli animali di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali necessità, pertinenti alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali di ciascuna specie, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private e di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

Art. 8 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo, nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. Ad eccezione di uccelli e roditori, è vietato detenere permanentemente animali in gabbia, o comunque in contenitori angusti e costrittivi, salvo che in caso di trasporto e di ricovero per cure.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.) o a costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, o mediante la privazione di cibo e acqua, e l'impedimento ad espletare le normali necessità fisiologiche.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive, utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
8. E' vietata la colorazione di animali per qualsiasi scopo.
9. E' vietato trasportare o detenere animali, anche occasionalmente e per poco tempo, chiusi nei cofani dei veicoli, nonché detenerli nell'abitacolo o nel rimorchio privi della necessaria aerazione.
10. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro

sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

11. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
12. E' vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
13. E' vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.
14. E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio.
15. E' vietato procurare in qualunque modo menomazioni agli animali da compagnia per facilitarne la detenzione, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione, ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 32, comma 2. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
16. E' vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.
17. E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti i acuminati o ricorrere a scariche elettriche per dirigere il comportamento degli animali.
18. Per motivi etologici si raccomanda di non separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo circostanze in cui tale separazione risulti più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.
19. Sul territorio comunale è fatto assoluto divieto di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico. Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla [legge 426/98](#) ed alle norme CITES
20. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali.
21. Durante lo svolgimento delle operazioni di potatura ed abbattimento degli alberi si raccomanda particolare attenzione al periodo riproduttivo degli uccelli.
22. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

Art. 9 – Animali randagi.

1. Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla [L. 281/91](#), è fatto divieto a chiunque di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte di Ente convenzionato per la gestione del canile consortile.

Art. 10 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Art. 11 - Avvelenamento di animali.

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, salvo che nel caso di operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere comunque eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali, e ricorrendo a metodi che risultino il più possibile istantanei ed indolori.
2. I medici veterinari, privati professionisti o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 12 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Novi Ligure, nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dall'Azienda incaricata del servizio e di quanto previsto dalle leggi nazionali.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, ad eccezione dei cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

Art. 13 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1. E' vietato esibire, per la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti o comunque animali tenuti in modo da suscitare l'altrui pietà.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il Canile Municipale.

Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli sia adulti, salvo che per promuoverne l'affidamento.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 15 - Esposizione di animali negli esercizi commerciali

1. Gli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio, possono esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione di volatili, pesci e rettili) nelle seguenti fasce orarie:
 - a) mattina: dalle ore 10.00 alle ore 12.00
 - b) pomeriggio: dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole ed essere adeguatamente provvisti di acqua e di cibo e di lettiera. Tranne che per i piccoli roditori le gabbie non potranno avere misure inferiori a mq 1 di base (1,2 mq nel caso di cani adulti di taglia grande), con l'incremento di cmq 50 per ogni altro animale vi sia contenuto, e ad 80 cm di altezza. Il fondo dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
3. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste nel successivo art. 17.
4. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, ed essere adeguatamente provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 35 del presente regolamento.
5. Sul territorio comunale le attività commerciali ambulanti ed occasionali concernenti la vendita di animali da affezione sono consentite soltanto previa verifica da parte dei veterinari dell'ASL del puntuale rispetto delle normative vigenti. Le attività commerciali, contestualmente alla domanda di autorizzazione, dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali; a detti animali dovrà essere fornita idonea protezione dal sole e dalle intemperie, il cibo, l'acqua e lettiera necessari. Nel caso di cani e gatti valgono le disposizioni del seguente articolo, comma 2; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui ai successivi artt.34 e 35; nel caso che l'attività riguardi gli animali anfibi, rettili ed acquatici valgono anche le disposizioni di cui ai successivi artt. 36 e 37, nel caso di lagomorfi o

roditori valgono le disposizioni di cui al successivo art. 33. Qualora siano constatate irregolarità o inadempienze, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

6. E' vietata l'esposizione di animali vivi negli esercizi pubblici non abilitati al commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.). È ammessa, a scopo ornamentale, la presenza di acquari o gabbie per uccelli sempre che le caratteristiche dei medesimi rientrino in quelle previste negli articoli sulla detenzione

Art. 16 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Non sono permessi, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti che comportino l'utilizzo di animali in maniera tale da arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo, che prevedano il maltrattamento di animali
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 17 – Esposizioni e manifestazioni con animali d'affezione.

1. Per effettuare esposizioni o manifestazioni con animali d'affezione è necessario richiedere l'autorizzazione al Comune di Novi Ligure, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura degli eventi, in cui sia indicata anche l'ora di arrivo degli animali stessi, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda anche l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. L'Ufficio competente trasmetterà l'intera documentazione all'ASL che prenderà in esame gli atti per il relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco;
3. Inoltre, in sede autorizzativa e prima dell'inizio della mostra, le verifiche preliminari devono accertare obbligatoriamente:
 - a) che il richiedente sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo in base all'art. 12 del D.P.R. 394/94 e art. 46 [D. Lgs. 112/98](#) (Circhi);
 - b) quale sia lo stato di detenzione degli animali
 - c) che sia effettuato il sopralluogo da parte degli operatori del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio;
4. Per il controllo da parte delle competenti autorità i titolari di mostre o spettacoli viaggianti debbono:
 - a) presentare piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
 - b) presentare l'elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati nonché col numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
 - c) indicare per iscritto un "piano operativo" in cui saranno illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti, e indicate la tipologia di alimento e l'ora della somministrazione;
 - d) consegnare tali documenti almeno 7 giorni prima dell'arrivo, al Comune ed al Servizio Veterinario della ASL per la predisposizione di opportuni controlli.
5. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta. In particolare per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali:

CANI	Da 2 a 5 soggetti	Più di 5 soggetti
Adulti taglia grande	4 mq. cadauno	3 mq. Cadauno
Adulti taglia media	2,5 mq. cadauno	2 mq. Cadauno
Cuccioli dai 5 mesi in su e adulti taglia piccola	1,5 mq. cadauno	1 mq. Cadauno

GATTI	Dimensioni per soggetto
Cuccioli di 5 – 6 mesi	0,5 mq.
Adulti	1 mq.

6. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera,
 - a) dovrà essere assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento;
 - b) ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere;
 - c) le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi;
 - d) ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;
7. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione del calore al suolo;
8. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali;
9. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali;
10. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti;
11. Tutti gli animali oggetto di esposizione dovranno essere tatuati o muniti di identificativo e scortati dal previsto certificato (o del libretto sanitario) al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà;
12. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori;
13. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare, in qualsiasi modo, la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Gli animali esposti debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute; per le mostre zootecniche, il libretto sanitario del soggetto con l'indicazione chiara della data di nascita, razza, proprietario ed identificativo;
14. Oltre al controllo sanitario della ASL competente, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali;
15. E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di munirsi di registro di carico e scarico degli animali opportunamente vidimato dal Servizio Veterinario della ASL;
16. Inoltre, nell'ambito della struttura organizzata per la mostra:
 - a) deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ASL;
 - b) non possono essere introdotti animali non iscritti a catalogo;
 - c) i visitatori non possono alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
 - d) l'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della ASL.

17. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di Legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ASL dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il Comune potrà richiedere ispezioni ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali
18. Il Comune potrà verificare se il trasporto fino al luogo di destinazione è stato o sarà superiore ai 50 Km., nel rispetto del D.Lvo 30.12.92 n. 532 (protezione degli animali durante il trasporto – Dir. Cee 91/628). Il trasportatore deve essere iscritto per tale compito alla ASL di residenza ed avere un "ruolino di marcia" del trasporto con luoghi e tempi.

Capitolo 4 - CANI

Art. 18 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 21.
4. E' vietato tenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
6. L'Amministrazione comunale può promuovere o patrocinare iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto

Art. 19 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena per periodi di tempo superiori ad otto ore nell'arco della giornata. La catena dovrà essere lunga almeno 5 metri e avere la possibilità di scorrere lungo un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5, teso all'altezza di almeno metri 2 dal terreno; dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità, e dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.

Art. 20 - Divieto d'uso di collari costrittivi

1. E' vietato l'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.

Art. 21 - Dimensioni dei recinti.

- 1- Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq 8.
2. Ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
3. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
4. Il box, deve essere:
 - a) opportunamente inclinato per permettere la fuoruscita dei liquidi;
 - b) adeguato alla taglia del cane;
 - c) abbastanza ampio da permettergli un abbondante e fisiologico movimento;
 - d) in parte ombreggiato;

- e) in parte pavimentato in materiale impermeabile, antisdrucchiolo;
 - f) costruito in modo tale da facilitare la rimozione quotidiana delle deiezioni.
5. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale.
 6. Il ricovero (cuccia) deve essere sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. E' fatto obbligo a coloro che conducono cani in luogo pubblico di rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) tenere i cani a guinzaglio, la cui lunghezza dovrà essere adeguata alle varie situazioni; in ambienti pubblici, quali mercati, o durante manifestazioni sportive e simili, i cani, se di grossa taglia o indole aggressiva, dovranno anche essere dotati di museruola;
 - b) non farli accedere alle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive nonché in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica;
 - c) affidarli a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso, fermo restando che il proprietario o detentore del cane è comunque responsabile di ogni azione dell'animale.

Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature (per es. set-toilette)
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 24 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi così da ripristinare l'igiene del luogo e a depositare gli escrementi, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestelli portarifiuti. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.

Art. 25 - Accesso negli esercizi pubblici e negli uffici Comunali.

1. Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere a tutti gli esercizi pubblici ed agli uffici aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi o regolamenti vigenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei locali e uffici aperti al pubblico dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola e dovranno avere cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. I gestori di esercizi pubblici, commerciali e di locali aperti al pubblico hanno facoltà di non ammettere all'interno dei locali gli animali, purché esponcano all'ingresso e in maniera visibile il logo indicante il divieto; è altresì facoltà degli stessi predisporre all'esterno appositi ed adeguati strumenti atti all'accoglienza ed alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio o del locale stesso.

Art. 26 – Anagrafe canina e microchip.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della legge regionale 19/07/2004. n°18.
2. E'obbligatorio sottoporre il cane a inserimento di microchip per tutti i cani tatuati a partire dal 1 novembre 2004.
3. L'eventuale smarrimento deve essere comunicato entro 3 giorni dalla scomparsa alla Polizia Municipale.
4. Variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati alla Polizia Municipale ed al Servizio Veterinario della ASL entro 15 giorni dall'evento.

Capitolo 5 - GATTI

Art. 27 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara" anche detto "tutore di colonie feline"
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel qual viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 28 - Compiti del Comune

1. Il Comune di Novi Ligure provvede, in base alla normativa vigente, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale e con le Associazioni Animaliste del territorio, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dalle suddette Associazioni Animaliste in collaborazione con il Comune.

Art. 29 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune di Novi Ligure riconosce l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
3. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
4. Il Comune di Novi Ligure, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, può provvedere a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione.

Art. 30 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Novi Ligure che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune di Novi Ligure con la collaborazione dell' Azienda Sanitaria Locale, delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute. Va evitata la formazione di nuove colonie.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria, ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.)

Art. 31 – Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Ambiente del Comune potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/lle gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali;
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 32 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 8 comma 5, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capitolo 6 – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI
--

Art. 33 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Conigli.

- a) I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.
- b) E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.
- c) Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
- d) E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

2. Furetti.

- a) E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantito un numero congruo di uscite giornaliere.

Capitolo 7 - VOLATILI

Art. 34 - Detenzione di volatili.

1. Le gabbie nelle quali sono detenuti volatili non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. I volatili appartenenti a specie sociali devono essere tenuti possibilmente in coppia.
3. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi.
4. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
5. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
6. Durante la stagione invernale è vietato lasciare all'aperto gabbie o voliere che ospitino uccelli appartenenti a specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata protezione.

Art. 35 - Dimensioni delle gabbie.

1. Le gabbie per l'accoglienza dei volatili dovranno avere dimensioni idonee a garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili.
2. È ammessa deroga a tale disposizione solo nel caso in cui il proprietario porti con sé i volatili durante un viaggio o vengano trasportati e/o a ricoverati per esigenze sanitarie.

Capitolo 8 – PESCI, ANFIBI E RETTILI

Art. 36 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari, terracuari e terrari.

1. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
2. Il volume degli acquari, dei terrari e dei terracuari dovrà avere dimensioni idonee per consentire il movimento e/o l'esercizio delle funzioni motorie e natatorie degli animali ospitati.
3. Negli acquari e terracuari devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Gli animali appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 37 – Ittiofauna.

1. E' fatto divieto di porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa.

Capitolo 9 - EQUIDI

Art. 38 – Equidi.

1. Oltre a quanto previsto al precedente cap. 3, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m. x 3.5 m.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m. x 3.5 m.	
	Fattrice + redo	4 m. x 4 m.	
Equidi da sella e da turismo.	Taglia grande (equidi “pesanti” o da traino)	3 m. x 3.5 m.	2.20 m . x 3.5 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2.5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. – pony-)	2.2 m. x 2.8 m.	1.6 m. x 2.8 m.

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola);
3. E' fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta.
4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
5. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia);
6. Inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
7. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune di Novi Ligure su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta.
8. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
9. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera.
10. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi.
11. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

Capitolo 10 – PET THERAPY

Art. 40 – Pet Therapy. Attività curative umane con impiego di animali.

1. Il Comune di Novi Ligure incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego di animali.
2. Tali attività dovranno svolgersi secondo i criteri, le tutele e le norme previste dall'apposita normativa vigente in materia (D.P.C.M. 28.2.2003).

Art. 41 - Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della [Legge 24/11/1981 n° 689](#), per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
 - a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 (commi da 1 a 4), 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.
 - b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 (comma 5), 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 36, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 200,00.
2. Per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 3 della Legge Regionale 19/07/2004 n°18, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 26, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 38,00 a Euro 232,00
 - b) Ai sensi della [Legge 2.6.88 n. 218](#), la mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 17 ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione da € 300,00 ad € 1.300,00

Art. 42 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, il personale ASL, le Guardie Ecologiche e Zoofile Volontarie.

Art. 43 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 44 – Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.
2. Per quanto non contemplato o eventualmente non previsto nel presente regolamento si farà riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Piemonte al momento vigenti, e potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.